

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI GRAGLIA

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/1998,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 12 del 23/02/2000.

COMUNE DI GRAGLIA
PROVINCIA DI BIELLA
UFFICIO TRIBUTI

**IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

INDICE

Capo I - Norme Generali

- 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- 2 - Soggetti passivi.
- 3 - Terreni considerati non fabbricabili.
- 4 - Esenzioni.
- 5 - Abitazione principale e sua pertinenza.
- 6 - Aree divenute inedificabili.
- 7 - Valore aree fabbricabili.
- 8 - Fabbricati inagibili - Fabbricati fatiscanti - Fabbricati di interesse storico e artistico.
- 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- 10 - Comunicazione di variazione.
- 11 - Disciplina dei controlli.
- 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

Capo II - Compenso incentivante al personale addetto

- 13 - Compenso incentivante al personale addetto.

Capo III - Sanzioni - Ravvedimento

- 14 - Accertamento con adesione
- 15 - Sanzioni ed interessi.
- 16 - Ritardati od omessi versamenti.
- 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
- 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni.
- 19 - Ravvedimento.

Capo IV - Norme finali e transitorie

- 20 - Crediti di modesta entità
- 21 - Norme abrogate.
- 22 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- 23 - Entrata in vigore del regolamento.
- 24 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- 25 - Rinvio dinamico.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

4. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3 - Terreni considerati non fabbricabili.

1. Sono considerate non fabbricabili, le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità.

2. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

3. A decorrere dall' 1/1/1998, ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla

iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

4. Un pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

Art. 4 - Esenzioni.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs.30dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 - Abitazione principale e sua pertinenza.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asserita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, al coniuge, ancorché separato o divorziato ed agli affini entro il secondo grado.

9. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate.

10. Analoga equiparazione è disposta per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Art. 6 - Aree divenute inedificabili.

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili non sono rimborsabili.

Art. 7 - Valore aree fabbricabili.

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 8 - Fabbricati inagibili - Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15.

4. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche agli immobili che presentino caratteristiche di fatiscenza considerate non superabili con interventi di manutenzione, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

5. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

6. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e, per la quantificazione del relativo valore da rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 - Comunicazione di variazione.

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30dicembre 1992, n.504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine del 20 (venti) dicembre di ciascun anno, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi. Sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello comunale, purchè contengano tutti i dati necessari.

2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentate direttamente al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

Art. 11 - Disciplina dei controlli.

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare annualmente, potrà disciplinare le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera e) n.5, del D.Lgs.15dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 13 - Compenso incentivante al personale addetto.

1. Nel Bilancio di Previsione sono annualmente stanziare congrue cifre per compensi incentivanti a favore del personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

2. Per gli esercizi 1999 e 2000 il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:

- a) per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle Commissioni Tributarie;
- b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.

3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.

4. Sulle somme dichiarate non dovute dal Giudice Tributario il compenso incentivante non compete.

5. A decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse e l'esecuzione forzata sarà espletata direttamente dai Funzionari Responsabili dell'applicazione del tributo.

CAPO III- SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 14 - Accertamento con adesione

1. Non si introduce, in questo Comune, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, previsto facoltativamente dal D.lgs. 19.6.1997, n. 218.

Art. 15 - Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento (200%) del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Per il ritardo superiore ai trenta giorni della comunicazione si applica la sanzione amministrativa del centosettantacinque per cento (175%) del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

3. Per il ritardo non superiore ai trenta giorni della comunicazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento (100 %) del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

4. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento (75%) della maggiore imposta dovuta.

5. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire centomila.

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di lire trecentomila.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita per legge.

8. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire trecentomila.

Art. 16 - Ritardati od omessi versamenti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs.n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 19 - Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.n.472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art.10;

d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura stabilita per legge.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione dei Regolamenti previsti dall'art. 16 della L. 8.5.1998, n. 146, continuano ad applicarsi le norme anche Regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi di importo inferiore a lire dodicimila.(€ 6,20)

Art. 20 bis – Riscossione

1. La riscossione dell'imposta può essere effettuata, a scelta dell'Ente:

- a mezzo del locale concessionario o altro ente o personale delegato con apposita delibera
- attraverso riscossione diretta su conto corrente postale o bancario intestato alla Tesoreria del Comune previa apertura di apposito conto relativo al tributo.

Art. 21 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 25 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
.....30/11/1998.....

con atto n.43.....;

2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.)

n. 13328/29 del 70/12/1998.....;

3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal11/1/1999..... al26/1/1999 reg.8.;

4) E' entrato in vigore il 1° gennaio 1999..... .

Data27/1/1999.....

Il Segretario Comunale
f.to Ceretto dott. Cesare

.....